

## CRISI D'IMPRESA

---

### ***Ruolo e funzioni dei nuovi Organismi di composizione della crisi***

di Massimo Conigliaro, Nicla Corvacchiola

Tra le novità di **maggior rilievo** introdotte dal **codice della crisi e dell'Insolvenza**, vi sono gli Organismi di composizione della crisi che assumono un ruolo centrale per far partire l'allerta, importante leva per l'emersione anticipata della difficoltà economico-finanziarie dei debitori.

L'**Organismo di composizione della crisi** (Ocri) è costituito presso ciascuna **Camera di commercio** con la funzione di **ricevere le segnalazioni effettuate dagli organi di controllo interni** della società e dai **creditori pubblici qualificati**, **gestire il procedimento di allerta** e **assistere l'imprenditore**, su sua istanza, nel procedimento di composizione assistita della crisi.

L'Ocri opera con un **referente**, individuato nel **segretario generale della camera di commercio** o un suo delegato, nonché tramite l'ufficio del referente, che può essere costituito anche in forma associata da diverse camere di commercio, e il collegio degli esperti di volta in volta nominato ai sensi dell'[articolo 17 D.Lgs. 14/2019](#).

**Il referente**, ricevuta la segnalazione, procede a darne immediata comunicazione agli **organi di controllo della società**, ove esistenti, nonché alla **nomina di un collegio** di tre esperti tra quelli iscritti nell'**Albo dei Curatori** di cui all'[articolo 358 D.Lgs. 14/2019](#) di cui:

1. uno designato dal **presidente della sezione specializzata in materia di impresa del tribunale**, avuto riguardo al luogo in cui si trova la sede dell'impresa;
2. uno designato dal **presidente della camera di commercio**, diverso dal referente;
3. uno **appartenente all'associazione rappresentativa del settore di riferimento del debitore**,  
individuato dal referente, sentito il debitore, tra quelli iscritti nell'elenco trasmesso annualmente  
all'organismo dalle associazioni imprenditoriali di categoria.

Il collegio, sentito il debitore e tenuto conto degli **elementi di valutazione** da questi forniti nonché dei dati e delle informazioni assunte, quando ritiene che non sussista la crisi o che si tratti di imprenditore al quale non si applicano gli strumenti di allerta, dispone l'**archiviazione** delle segnalazioni ricevute.

L'archiviazione viene disposta inoltre quando l'organo di controllo societario, se esistente o, in sua mancanza, un professionista indipendente, attesta l'esistenza di crediti di imposta o di altri crediti verso pubbliche amministrazioni per i quali sono decorsi novanta giorni dalla messa in mora, per un ammontare complessivo che, portato in compensazione con i

debiti, determina il mancato superamento delle **soglie** previste dall'[articolo 15 D.Lgs. 14/2019](#).

Diversamente, quando il collegio rileva l'esistenza della crisi, individua con il debitore le **possibili misure** per porvi rimedio e fissa un termine non superiore a tre mesi (prorogabile fino a sei in caso di positivi riscontri delle trattative), per la ricerca di una **soluzione concordata** della crisi dell'impresa, incaricando il **relatore** di seguire le trattative.

Il debitore che ha presentato istanza per la soluzione concordata della crisi può chiedere al tribunale delle imprese le **misure protettive** necessarie per condurre a termine le trattative in corso; inoltre può chiedere al giudice competente che siano disposti il **differimento degli obblighi** previsti dagli [articoli 2446, commi 2 e 3, 2447, 2482-bis, commi 4, 5 e 6, e 2482-ter cod. civ.](#) in materia di **riduzione del capitale per perdite**, e la **non operatività della causa di scioglimento** della società per **riduzione o perdita del capitale sociale** di cui agli [articoli 2484, comma 1, n. 4\), e 2545-duodecies cod. civ.](#)

Le misure concesse possono essere **revocate** in ogni momento, anche d'ufficio, se risultano commessi **atti di frode** nei confronti dei creditori o se il collegio segnala al giudice competente che **non è possibile addivenire a una soluzione concordata** della crisi o che **non vi sono significativi progressi** nell'attuazione delle misure adottate per superare la crisi.

Se allo scadere del termine non è stato concluso un accordo con i creditori coinvolti e permane una situazione di crisi, il collegio invita il debitore a presentare domanda di accesso ad una delle procedure previste dall'[articolo 37 D.Lgs. 14/2019](#) nel termine di **trenta giorni**.

Se il debitore non deposita domanda di accesso ad una **procedura di regolazione della crisi** e dell'insolvenza nel termine assegnato, il collegio, se ritiene che gli elementi acquisiti rendano evidente la sussistenza di uno **stato di insolvenza del debitore**, lo segnala con relazione motivata al referente che ne dà notizia al **pubblico ministero** presso il tribunale competente. Il pubblico ministero, quando ritiene fondata la notizia di insolvenza, presenta tempestivamente, e comunque entro sessanta giorni dalla sua ricezione, il **ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale**.

Il **compenso dell'Ocri**, se non concordato con l'imprenditore, è liquidato, tenuto conto, separatamente, dell'**attività svolta per l'audizione del debitore** e per l'eventuale **procedura di composizione assistita della crisi**, nonché dell'impegno in concreto richiesto e degli esiti del procedimento.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:



Master di specializzazione

**LE PROCEDURE CONCURSUALI NELLA CRISI D'IMPRESA**

Scopri le sedi in programmazione >